

TI_GERICHTE 80.2000.109 vom 19. Juli 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-07-19, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2000.109

FR: TI_GERICHTE 80.2000.109 du 19 juillet 2000

IT: TI_GERICHTE 80.2000.109 del 19 luglio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.109 Tessin Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.109 Ticino Camera di diritto tributario 19.07.2000 80.2000.109

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.2000.00109 Lugano 19 luglio 2000 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello giudice Alessandro Soldini segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 19 giugno 2000 in materia di: IC 97/98 presentato da: _____, _____ rappr. da: _____ - _____, _____, ritenuto in fatto ed in diritto 1. _____, nato nel 1922, coniugato, domiciliato a _____, è proprietario di sostanza immobiliare nel Comune di _____ ed è quindi contribuente limitatamente imponibile nel Cantone Ticino. Nella notifica della tassazione IC/IFD 1997-98 del 14 aprile 1998 l'Ufficio di tassazione di _____ gli esponeva un reddito della sostanza (valore locativo per l'uso personale del proprio immobile) di fr. 23'300.- di media annua, da cui deduceva interessi passivi per fr. 5'334.- e spese di manutenzione per fr. 5'825.- (deduzione forfetaria del 25% del valore locativo). 2. Assistito da _____ - _____, _____ presentava reclamo in tempo utile, lamentando che l'autorità fiscale non aveva preso posizione sulla dichiarazione fiscale del cantone di domicilio e il relativo riparto prodotti con la dichiarazione fiscale ticinese, con la conseguenza di non poter prendere posizione in assenza di qualsiasi spiegazione delle divergenze. Con decisione del 19 giugno 2000 l'Ufficio di tassazione respingeva sostanzialmente il reclamo: la deduzione per interessi passivi veniva rettificata in fr. 5'164.-; veniva inoltre concessa una deduzione di fr. 71.- per premi assicurativi e di fr. 49.- per liberalità. Dalla motivazione della decisione su reclamo si rileva che non rientrano tra le spese di manutenzione le spese per l'acqua potabile e per l'elettricità, come pure le imposte cantonali. 3. Con il presente, tempestivo ricorso il ricorrente, sempre assistito da _____ - _____, contesta la decisione su reclamo, asserendo sostanzialmente che le spese di manutenzione superano, secondo la documentazione prodotta, il valore locativo. 4. Il presente ricorso viene evaso conformemente all'art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza. 5. 5.1. Adita dal

contribuente con reclamo, l'autorità di tassazione prende la sua decisione fondandosi sui risultati dell'inchiesta (art. 208 cpv. 1 prima frase LT) e la decisione deve essere motivata (art. 208 cpv. 2; cfr. anche Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 422); 5.2. Per giurisprudenza costante, il diritto a una motivazione ha natura formale: pertanto, di regola, la sua violazione comporta l'annullamento dell'atto impugnato, senza che vada vagliato se quest'ultimo, nel merito, è corretto (STF del 5 luglio 1994 in re S.P.; DTF 119 Ia 136 consid. 2a p. 138, 118 Ia 17 consid. 1a p. 18, 104 consid. c p. 109 con relativi riferimenti). L'art. 8 nuova Cost. fed., così come l'art. 4 vecchia Cost. fed. impongono alle autorità amministrative e giudiziarie di pronunciarsi sulle allegazioni delle parti nei considerandi delle loro decisioni, riferendosi agli argomenti da queste addotti. 5.3. Una motivazione può comunque essere ritenuta sufficiente quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che la hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e pone quindi l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione presso un'istanza superiore (cfr. STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; STF del 5 dicembre 1990 in re A.V.; DTF 114 Ia 242 consid. 2, 112 Ia 109 consid. b e rimandi, 111 Ia 1; v. anche J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berna 1991, p. 284; Scolari, Diritto amministrativo - Parte generale, Bellinzona 1988, p. 89). Per far ciò l'autorità giudicante non deve pronunciarsi necessariamente su tutti gli argomenti e le eccezioni sollevati, ma può limitarsi a prendere posizione su quelli principali ed essenziali, atti a influire sulla decisione di merito (cfr. DTF 111 Ia 1, cons. 3a; DTF 107 Ia 248, cons. 3a; DTF 105 Ib 248/9, cons. 2a; DTF 101 Ia 3; STF dell'8 gennaio 1987 in re S. McL, cons. 3; sent. CDT n. 381 del 30 luglio 1981 in re St.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, vol. I, n. 85 B III a, p. 535; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 249). La motivazione deve dunque consistere nell'esposizione della fattispecie ed in una motivazione giuridica, dalla quale risulta su cosa si fonda il dispositivo della decisione: solo in tal modo, infatti, il contribuente è in condizione di motivare il suo ricorso e l'autorità di ricorso di sottoporre a verifica la decisione stessa (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 249). 6. Nella fattispecie, il contribuente non ha compilato, come sarebbe stato tenuto a fare, la dichiarazione di imposta, ma ha comunque allegato alla stessa la dichiarazione d'imposta 1997 del Canton Zurigo con i relativi allegati, le notifiche di tassazione del Cantone di domicilio per gli anni 1995 e 1996 e i progetti di tassazione per il 1996 e il 1997 con annessi i riparti intercantonali. In sede di reclamo poi, su richiesta dell'Ufficio di tassazione di Locarno, produceva per ognuno dei due anni di computo la distinta dettagliata delle spese di manutenzione dell'immobile di Brissago con le relative pezze giustificative. Orbene, non appena si consideri l'ampia documentazione prodotta dal ricorrente, ben ci si avvede come la decisione su reclamo si limiti a evocare succintamente alcuni principi che disciplinano la deduzione delle spese manutenzione, senza minimamente preoccuparsi di prendere posizione nella motivazione sulle singole spese documentate (si vedano le distinte degli Unterhaltskosten, prodotte dal ricorrente) e ad asserire genericamente che spese come quelle per l'acqua potabile, per l'elettricità e per le imposte non sono deducibili. Vero è che l'Ufficio di tassazione ha passato in rassegna fattura per fattura le distinte presentate dal contribuente e ha stralciato dalla lista delle spese di manutenzione quelle che, a suo avviso, tali non sono, senza tuttavia rendere conto, quanto meno riassuntivamente, di questo esame particolareggiato nella motivazione della decisione impugnata. In simili condizioni al ricorrente è di fatto preclusa la possibilità di conoscere le singole posizioni stralciate

dall'Ufficio di tassazione e di prendere posizione sulle motivazioni addotte dall'autorità fiscale. Il ricorso alla Camera di diritto tributario non poteva quindi che presentarsi come una semplice dichiarazione di disaccordo con l'operato dell'autorità fiscale e rinviare alla documentazione prodotta in sede di reclamo. Di fronte a un ricorso, praticamente privo di motivazione, contro una decisione a sua volta non motivata, la Camera di diritto tributario non può che annullare la decisione e rinviare gli atti all'Ufficio di tassazione, perché motivi partitamente la propria decisione, indicando le spese che non sono state considerate di manutenzione e per quali motivi. Diversamente, si finirebbe per trasferire a questa Camera il compito di esaminare per la prima volta nel dettaglio le singole spese fatte valere dal ricorrente, con la conseguenza che verrebbe a svolgere di fatto i compiti non di un'autorità di ricorso bensì quelli che l'autorità di tassazione ha assolto in modo carente, privando di fatto il contribuente di un grado di giurisdizione. In altre parole, la motivazione della decisione su reclamo deve mettere in grado il contribuente di pronunciarsi con argomenti adeguati sui motivi per i quali una determinata spesa non è stata considerata, cosicché il compito dell'autorità giudiziaria rimanga quello di dirimere le divergenze tra le parti e non si trasformi invece in quello di surrogare l'autorità di tassazione. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. La decisione su reclamo dell'Ufficio di tassazione del 19 giugno 2000 è annullata in ordine e gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione perché si pronunciaci sul reclamo del contribuente con decisione dettagliatamente motivata. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Al ricorrente si assegnano fr. 200.- di ripetibili. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.